



NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE

A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che recepisce il protocollo sul Welfare, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l'80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2013, come comunicato dall'Inps con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013, sono i seguenti.

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

È erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13a, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti **limiti massimi**.

1° Massimale

	2013	2012
Indennità mensile lorda	€ 959,22	931,28
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€ 903,20	876,79

2° Massimale

Retribuzione mensile lorda **superiore a € 2.075,21** (anno 2012: € 2.014,77)

	2013	2012
Indennità mensile lorda	€ 1.152,90	1119,32
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€ 1.085,57	1053,84

Indennità di mobilità

1° Massimale

Per i primi **12 mesi** viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13a, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti **limiti massimi**.

	2013	2012
Indennità mensile lorda	€ 959,22	931,28
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€ 903,20	876,79

2° Massimale

Retribuzione mensile lorda **superiore a € 2.075,21** (anno 2012: € 2.014,77)

	2013	2012
Indennità mensile lorda	€ 1.152,90	1119,32
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€ 1.085,57	1053,84

Dal **13° mese** in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del **20%** ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del **5,84%**. L'indennità da corrisponderci è quindi pari **all'80% dell'indennità mensile lorda**, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono.

Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello **in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento**. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice Istat (come invece avviene per la cassa integrazione) nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata.

Indennità ASpl (disoccupazione)

Destinatari della nuova normativa di tutela contro la disoccupazione sono tutti i lavoratori dipendenti non agricoli. Rispetto alla precedente normativa sono stati inclusi gli apprendisti, gli artisti, i soci lavoratori di cooperativa.

I requisiti per ottenere il diritto all'Aspl sono: essere in stato di disoccupazione, avere 2 anni di assicurazione, ovvero avere accreditato almeno un contributo contro la disoccupazione (o ASpl) oltre il biennio antecedente il primo giorno successivo a quello della perdita del lavoro.

Misura dell'indennità

L'articolo 2 della legge 92/2012 è molto chiaro in merito all'individuazione della retribuzione da prendere in considerazione al fine di calcolare gli importi di indennità ASpl spettanti. Il comma 6, infatti, prescrive che "l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33".

Fino al limite retributivo di 1.180 euro l'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio come sopra individuata, oltre il limite retributivo di 1.180 euro si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza. L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo "alto" dell'indennità di cassa integrazione. **Nel 2013 tale limite è pari a € 1.152,90.**

La durata prevista per l'ASpl è di **8 mesi fino ai 50 anni** di età e di **12 per gli ultra 50enni**, con decurtazione del 15% dell'indennità come sopra definita, dopo il primo semestre.

Mini ASpl 2012

L'Inps erogherà un'indennità di disoccupazione – "mini ASpl speciale 2012" – che prenderà a riferimento per il diritto le norme sulla indennità di **disoccupazione con requisiti ridotti** e per la misura le norme relative alla mini ASpl. Nel 2013, dunque, spetterà la mini ASpl a quanti, nel 2012, hanno raggiunto il requisito previsto per accedere all'indennità con requisiti ridotti, indipendentemente, quindi, dallo stato di disoccupazione al momento della domanda. L'indennità è pari ad un massimo di euro **931,28** fino a un ad una retribuzione mensile lorda di **€ 2.014,77** ed a euro **1.119,32** massimi, oltre il predetto limite retributivo.

Entrambe le indennità non sono soggette alla ritenuta previdenziale del 5,84%.